

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, SERAFINI MASSIMO, ANSELMI, PIRO, DEL PEN-
NINO, BATTISTUZZI, BIANCO, ANIASI, TESINI, CALDERISI, MAT-
TIOLI, D'ALEMA, RODOTÀ, DE LORENZO, DUTTO, ANGELINI
GIORDANO, ANGELONI, BALBO, BECCHI, BERTONE, BORDON,
BOSELLI, CEDERNA, DI PIETRO, FILIPPINI GIOVANNA, FILIP-
PINI ROSA, PIERMARTINI, SOAVE, TESTA ENRICO, TIEZZI**

Presentata il 22 febbraio 1989

Istituzione della « Lotteria del Mare » e destinazione dei
relativi utili al risanamento del Mare Adriatico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i problemi più gravi e urgenti della nostra politica ambientale è venuta inserendosi di prepotenza, negli ultimi anni, la questione del risanamento idrico del mare Adriatico. Le ragioni sono ben note: dalle minacce che l'inquinamento dell'Adriatico produce a danno dell'equilibrio dell'intero ecosistema italiano, ai non irrilevanti effetti che ne derivano sulla bilancia dei pagamenti (in ragione del cospicuo apporto di valuta pregiata prodotto dal turismo balneare adriatico).

Importanti iniziative sono state ipotizzate e progettate. Ma, anche per le condi-

zioni della finanza pubblica e per la conseguente insufficienza delle risorse allo scopo reperibili e reperite, il problema è ben lungi dall'essere risolto. Di qui l'utilità — a nostro avviso — di ogni iniziativa che valga, senza aggravio per il bilancio dello Stato, a mobilitare ulteriori risorse per finanziare le ricerche, gli studi e gli interventi per il risanamento dell'Adriatico.

La proposta che qui avanziamo consiste, per l'appunto, nella devoluzione degli utili di una lotteria nazionale di nuova istituzione, denominata « Lotteria del mare », al finanziamento delle ricerche,

degli studi e degli interventi per il risanamento dell'Adriatico. Tale lotteria dovrebbe essere collegata, significativamente, alla già progettata effettuazione di una competizione velica aperta ai vincitori delle regate d'altura disputate nel corso dell'anno, costituendo così una sorta di « Coppa dei Campioni » tra le imbarcazioni più veloci e più titolate dell'anno.

Alla finalizzazione ecologica degli utili realizzati si accoppia, nella nostra proposta, una espressione di eccellenza di una disciplina sportiva come la vela d'altura, che è singolarmente rispettosa dell'ambiente, ed anzi è fondata su un rapporto intenso tra l'uomo e la natura.

La ben nota propensione degli italiani al gioco d'azzardo verrebbe così utilizzata a fin di bene (per così dire), volgendola al perseguimento di finalità di grande e incontestato interesse pubblico e valore sociale.

Onorevoli colleghi! Ci sono ben note le legittime perplessità che altre recenti proposte di istituzione di nuove lotterie nazionali hanno suscitato. Per lo più esse prevedono la devoluzione degli utili a singoli comuni, e rischiano così di incentivare forme di concorrenza campanilistica, non di rado non previste e non volute dagli stessi proponenti.

La nostra proposta evita questo rischio, e non offre così il fianco ad analoghe perplessità e riserve, prevedendo l'integrale devoluzione degli utili all'accennata finalità di interesse nazionale.

Anche per questo, essa prevede che la sede delle manifestazioni veliche sia itinerante, secondo criteri di rotazione tra le città costiere adatte allo scopo. E che agli organizzatori delle manifestazioni veliche, ed ai comuni ospitanti, non spetti niente più che il rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'organizzazione sportiva del settore (Associazione italiana classi internazionali vela d'altura) ha già assicurato ai proponenti la propria disponibilità ad assicurare l'organizzazione della manifestazione, rispettando le condizioni accennate ed attenendosi, come prevede l'articolo 1 della presente proposta, alle disposizioni di un apposito regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze. Benemerite associazioni ambientaliste (come il WWF e Mare Vivo) hanno parimenti indicato la loro disponibilità a concorrere al successo dell'iniziativa.

Il carattere itinerante della manifestazione e il largo coinvolgimento dei cittadini proprio in generale delle lotterie nazionali consentirà, del resto, di contribuire, indirettamente, ma significativamente, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica al problema del inquinamento e risanamento dell'Adriatico, e, più in generale, ai problemi della difesa del mare e della tutela dell'ambiente. Contribuirà, dunque, a quella capillare diffusione di una cultura ambientalista che è la condizione preliminare per la riqualificazione ecologica dei comportamenti dei privati così come delle politiche di intervento pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione della « Lotteria del mare » collegata con la regata velica « Gran premio dei vincitori », finale delle regate del calendario nazionale della vela d'altura. All'organizzazione della predetta regata provvede l'Associazione italiana classi internazionali vela d'altura, attenendosi ad un regolamento predisposto dalla stessa associazione e approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. La regata velica « Gran premio dei vincitori » si svolge annualmente presso un diverso comune della costa italiana, avente strutture idonee al suo espletamento. Alla indicazione del comune provvede annualmente il consiglio direttivo della Associazione italiana classi internazionali vela d'altura, previa intesa con il sindaco del comune interessato.

3. La lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalle leggi 26 marzo 1977, n. 105, e 25 ottobre 1985, n. 591, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

4. Gli utili della predetta lotteria, dedotte le spese di organizzazione delle predette manifestazioni veliche, sono devoluti interamente al Ministero dell'ambiente e sono da questo destinati a studi, ricerche e iniziative per il risanamento del mare Adriatico.

ART. 2.

1. I biglietti della « Lotteria del mare » possono essere venduti anche all'estero, secondo le norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della lotteria di cui all'articolo 1.